

# COMUNE DI SELEGAS

## Provincia del Sud Sardegna

COPIA

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 29-12-2021

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del Mese di dicembre, alle ore 17:06, nelle forme previste dal decreto sindacale n.3 del 22.04.2020 "Avvio , fino alla cessazione dello stato di emergenza, di un sistema telematico di riunione, discussione e votazione in videoconferenza " convocata nei modi e termini di legge previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

<b>PIRAS ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>CICALO' FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>PORRU RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>STROSCIO ENRICA</b>	<b>A</b>
<b>PORRU AGOSTINO</b>	<b>P</b>	<b>DEIANA ANNA PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>PARDU VALERIA</b>	<b>P</b>	<b>USAI MARILENA</b>	<b>P</b>
<b>CABIDDU VALENTINA</b>	<b>P</b>	<b>CABRAS ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CONGIU LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>SCHIRRU TIZIANA</b>	<b>P</b>
<b>SOLLAI FEDERICO</b>	<b>P</b>		

**Totale presenti n. 12 e assenti n. 1.**

**Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PIOPPO LUCIA**

Il Sig.. PIRAS ALESSIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**Richiamato** in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Tenuto conto** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**Ricordato** che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 25/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 18/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 12/12/2019, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;

**Ricordato** che in tali piani non è stata ravvisata la necessità di adottare misure di razionalizzazione e venivano conservate le partecipazioni di cui sotto:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
2	Abbanoa	0,0365553	nessuna	/	/

**Richiamato** altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

**Tenuto conto** che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio antecedente alla ricognizione, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;
- il comma 5-ter dell'articolo 24, introdotto dall'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso a tutto l'anno 2022 le disposizioni del precedente comma 5-bis nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019."

**Considerato** che, allo stato attuale, non sono previste misure di razionalizzazione da effettuarsi nell'anno 2021, per le seguenti motivazioni:

**Abbanoa Spa:** tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TUSP:

- il comma 2 lettera a) dello stesso art. 4 del TUSP annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie;

-gestisce per disposizioni normative, per conto dei comuni, il servizio idrico integrato in ambito regionale.

**Ritenuto necessario** provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

**Ricordato** che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

**Vista** la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto

della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2022, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;

- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Sig. PIRAS ALESSIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N° 45	del 29-12-2021
-------	----------------

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione**

PARERE Preventivo: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Lì, 02-12-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to Vacca Flavia**

PARERE Preventivo: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Lì, 02-12-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to Vacca Flavia**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni dal 30.12.2021

Selegas lì, 30.12.2021

IL Funzionario Incaricato  
F.to Cassinelli Silvia

---

***PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

Selegas, lì 30.12.2021.

IL Funzionario Incaricato  
Cassinelli Silvia